



N.R. Proc. Un. 95-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	Presidente
Dott.ssa Elais Mellace	Giudice rel./est.
Dott.ssa Chiara Di Credico	Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 95 dell'anno 2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e 269, comma 1, CCII sui beni di **CONDINO Antonio** (c.f. CNDNTN68B22C352K), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Gallucci, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pintimalli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto in data 18 ottobre 2025, Condino Antonio – premesso di versare in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento - ha chiesto l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata, deducendo la ricorrenza di tutti i presupposti di legge ed allegando relazione, redatta dall'OCC, con cui è esposta una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Ciò posto, rilevato che:

1. il ricorrente è residente in Catanzaro (cfr. certificato di residenza, allegato al ricorso), sicché sussiste ex art. 27, comma 3, lett. b) Cod. Crisi la competenza territoriale dell'adito Tribunale, dovendosi intendere ivi individuato il centro degli interessi principali;





2. ricorre la condizione di sovraindebitamento delineata dall'art. 2, comma 1 lett. c) CCI in quanto il ricorrente è un debitore che - considerato l'ammontare complessivo dei debiti (circa 88.000,00 euro) ed il patrimonio liquidabile - versa in una situazione di sovraindebitamento;

3. alla domanda è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, che ha formalmente attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda, nonché di aver *“acquisito le informazioni risultanti presso l'anagrafe tributaria e gli altri sistemi di informazioni creditizie e all'esito ha pure chiesto, ed in parte ottenuto, precisazione del credito da parte dei creditori”*;

ritenuto, pertanto, che la domanda proposta dal debitore ricorrente è ammissibile, poiché soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi;

rilevato, altresì, che:

a. l'apertura del procedimento concorsuale di liquidazione controllata del patrimonio implica, ai sensi dell'art. 150 cod. crisi, l'impossibilità di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;

b. non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

3. trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

rilevato, infine, che il Condino – dipendente a tempo indeterminato delle “Ferrovie della Calabria s.r.l.” con mansioni di “Operatore di Esercizio” (autista) - non risulta proprietario di beni immobili e che lo stesso percepisce solamente una retribuzione pari a circa 2.200,00 euro, con cui provvede al mantenimento delle figlie maggiorenni, nate in costanza di matrimonio con [REDACTED] versando un contributo mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 10 novembre 2022, riversata in atti). Non deve tenersi conto, invece, del canone di locazione dell'immobile, atteso che con la relazione integrativa depositata su richiesta del Giudice Delegato, è emerso che il relativo contratto è stato risolto dal debitore;

ritenuto in ragione di quanto sopra, che ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore deve essere individuato in € 1.100,00;

ritenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l'OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII;

P.Q.M.





Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di CONDINO Antonio (c.f. CNDNTN68B22C352K);
2. nomina Giudice Delegato la dott.ssa Elais Mellace;
3. nomina liquidatore l'Avv. Danilo Sorrenti, già OCC, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

DISPONE che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, notiziando il GD se la somma di € 1.100,00 da lasciare al debitore è da reputarsi congrua;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse





modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

AUTORIZZA

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

DISPONE

che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente la somma mensile netta di euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCII, in conformità all'elenco delle spese necessarie al mantenimento della debitore e della famiglia, fornito dal medesimo istante, mentre tutti i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore, mano a mano che maturano e ciò salvo che il liquidatore individui una diversa somma – minore o maggiore – che, sulla base degli accertamenti effettuati, dovrà essere lasciata al debitore.





Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al
liquidatore nominato.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2025, svoltasi da remoto.

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Elais Mellace

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Garofalo

